

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

352^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 18447

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1663 e 1231:

PRESIDENTE 18429, 18447
DEL NERO (DC) 18429
ROSA (DC) 18447

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia » (1620)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia »:

BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* 18432

MIRAGLIA (PCI) Pag. 18433
SASSONE (PCI) 18429
VENTURI (DC), *relatore* 18431

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi » (1639)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi »:

BEORCHIA (DC), *relatore* 18437, 18441
BONAZZI (PCI) 18435, 18439, 18441
LAI (DC) 18440
FORMICA, *ministro delle finanze* 18438
SEGNANA (DC) 18441

« Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali » (1631)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali »:

ANTONIAZZI (PCI)	Pag. 18442, 18443
* CAZZATO (PCI)	18443
* DI GIESI, ministro del lavoro e della previdenza sociale	18442, 18443
GRAZIOLI (DC)	18444
ROMEI (DC), relatore	18442

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia

di aggiudicazione delle pubbliche forniture » (1625):

BEORCHIA (DC), relatore	Pag. 18435
BONAZZI (PCI)	18435
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	18435

« Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi » (1643):

ANTONIAZZI (PCI)	18446
DI GIESI, ministro del lavoro e della previdenza sociale	18445
MURMURA (DC), relatore	18445
ROMEI (DC)	18446

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTERDORFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1663

DEL NERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL NERO. A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge 7 novembre 1981, n. 632, recante norme integrative per l'assistenza sanitaria al personale navigante ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Del Nero si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia » (1620)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novem-

bre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Sassone.

SASSONE. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima di esprimere il nostro voto, che è stato favorevole durante l'esame che abbiamo avuto in Commissione, intendiamo in pochi minuti sottolineare alcuni aspetti relativi alle modalità di intervento del Fondo interbancario, dopo le difficoltà che sono sorte nei confronti dei soggetti, come ci ricordano il provvedimento del Governo e la breve relazione del relatore, richiamandoci all'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 590 del 15 ottobre 1981 — quindi una legge recentissima — aspetti sui quali avevamo richiamato a suo tempo l'attenzione del Governo, del ministro Bartolomei, che è presente anche in questa occasione, nel senso di comprendere tra le piccole aziende agricole quella dei particellari, cioè dei lavoratori a *part-time*.

Su una rivista nazionale del movimento cooperativo si riporta un dibattito svoltosi recentemente su questo tema, e da quasi tutti gli intervenuti il *part-time* viene considerato non un fenomeno tipicamente femminile nè di transizione, ma una forma relativamente stabile. Tale forma non va riferita al lavoro particellare dipendente, perchè ad esempio in un altro convegno tenutosi in Emilia-Romagna è emerso che circa

l'80 per cento degli studenti universitari e il 50 per cento degli studenti delle scuole medie superiori chiedono oggi il lavoro particellare, a *part-time*, ma intendiamo riferirci, invece, alle piccole aziende particellari, ai lavoratori agricoli dipendenti.

Ci sono state anche le osservazioni e le proposte sul lavoro a tempo parziale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ci ha fornito anche la documentazione. Dati riferiti al 1979 in relazione a questa indagine rilevano che il numero degli occupati a tempo parziale si stimava nella cifra di 1.264.000, dei quali 239.000, pari al 18,9 per cento, in agricoltura. Tra l'altro nella relazione si afferma: « Non si tratta di demonizzare nè di mitizzare tale forma di lavoro, bensì di utilizzarla al meglio nel contesto di altri modelli flessibili di prestazioni del lavoro, come uno degli strumenti che una società cosciente ha a disposizione per conseguire una maggiore armonizzazione tra attività produttiva e organizzazione della società in direzione di obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita ».

Quante sono le aziende di particellari che esistono e sono operanti nell'agricoltura, forse si saprà dopo il censimento dell'agricoltura che si dovrebbe tenere nel 1982. Ma si sono rilevate cifre, ad esempio, riferite al 1975 (vecchie di alcuni anni quindi), che stimano che il *part-time* in agricoltura è nella misura del 29,5 per cento, di 819 migliaia di unità. Ripetiamo che si può già avere da più fonti una visione dell'ampiezza di questo fenomeno, e comunque tra un anno avremo il censimento dell'agricoltura. Il foglio di famiglia ci dovrebbe dare, pensiamo, con una certa approssimazione una visione della realtà.

C'è una discussione aperta anche sulla definizione del particellare in agricoltura: esso è da considerare come una forma d'integrazione di reddito familiare per il basso reddito agricolo del lavoratore dipendente o pensionato, non occupato a tempo indeterminato, e quindi la proposta che abbiamo discusso in Commissione cerca anche di non inglobare tutte le aziende, se si vuole fare una differenziazione, dato che

i mezzi a disposizione per il credito sono, come sappiamo, limitati. Secondo altre definizioni, il *part-time* in agricoltura sarebbe la combinazione di attività produttive agricole con attività extra agricole e attività economiche extra aziendali.

Un altro punto in discussione riguarda la risposta alla domanda se la figura del particellare in agricoltura sia compatibile con l'esigenza di una maggiore produzione e di un aumento della produttività. Introduciamo quindi anche un argomento che potrebbe essere valutato come estraneo alla discussione che stiamo svolgendo, ma in relazione alla crisi che attanaglia l'agricoltura del nostro paese lo sottoponiamo all'onorevole Ministro e a quanti seguono i problemi agricoli come un elemento da considerare nella valutazione dei provvedimenti che andranno presi in futuro.

Ci sono anche passaggi da aziende a tempo pieno ad aziende a tempo parziale, per un semplice processo generazionale o di eredità di padre in figlio; la proposta che facciamo — sulla quale avevamo già richiamato l'attenzione del Ministro in occasione dell'approvazione del disegno di legge cui fa riferimento l'articolo 8 — è quella di considerare le aziende dei lavoratori dipendenti che non sono occupati a tempo indeterminato (cioè non lavorano tutto l'anno, quindi hanno un reddito limitato, ed hanno in affitto o in proprietà una piccola azienda agricola dalla quale traggono un reddito), in modo che, quando sono colpiti da calamità atmosferiche e naturali o hanno bisogno di ampliare l'azienda, possano avere la garanzia dal credito. Si era dichiarato che queste proposte sarebbero state accolte in Aula dal relatore e dal Governo, ma successivamente abbiamo saputo che non c'era questa volontà. Ci siamo permessi allora di sottoporre questi problemi — sia pure con brevissime argomentazioni e in pochi minuti — all'attenzione del relatore e del Ministro. La proposta che abbiamo fatto in Commissione, sulla quale sembrava ci fosse consenso, forse a causa di interpretazioni che, riteniamo, dovrebbero avere un approfondimento in occasione di altri provvedimenti di legge, non è poi stata accolta.

Ad ogni modo sentiremo quello che diranno il Ministro e il relatore.

La proposta specifica era quella di comprendere i particellari tra le piccole aziende agricole e tra gli altri soggetti indicati dalla legge di incentivazione in materia di credito agrario — che è appunto l'aggiunta che si fa col decreto-legge al nostro esame — affinché siano assistiti dalla garanzia sussidiaria di detto fondo di garanzia. Se non si vuole accogliere questa richiesta per tutte le aziende particellari, anche di quelle dei lavoratori di settori non agricoli, si assicuri almeno l'inclusione nelle aziende di coloro che lavorano in agricoltura come lavoratori dipendenti non a tempo indeterminato e dei pensionati che sono stati lavoratori agricoli, i quali, secondo noi, hanno diritto non solo al risarcimento dei danni, ma anche alla possibilità di accedere ai finanziamenti, e quindi anche al credito agevolato, per l'ampliamento aziendale.

Ci rendiamo conto che questo innovazione relativa ai particellari può sembrare insignificante a coloro che si interessano di questi problemi e soprattutto a coloro che seguono i più grossi problemi che abbiamo trattato nei giorni scorsi in relazione alla legge finanziaria; però il mondo agricolo è fatto anche di queste situazioni, dal momento che si è trovato il modo di far scivolare o di tagliare 1.570 miliardi solo sulla legge quadrifoglio; e se poi aggiungiamo i 175 miliardi della legge per il fondo di solidarietà, argomento al nostro esame, non solo per il 1982, ma anche per il 1983 e il 1984, arriviamo ad una cifra che supera i 2.000 miliardi di lire.

Il 1981 si chiude — vedremo i dati definitivi — con un calo della produzione in agricoltura, un elevato passivo agroalimentare e una persistente inflazione. La crisi fa sentire i suoi effetti anche nelle campagne, le quali, invece, hanno bisogno di maggiori investimenti per difendere il reddito contadino, l'occupazione dei lavoratori e anche il reddito di chi l'occupazione non ce l'ha per tutto l'anno.

Riteniamo positivo, concludendo, il rapporto tra sistema bancario, aziende agricole, comprese quelle piccole, e organi della

programmazione operanti anche in agricoltura, rapporto che potrà svolgersi lungo due direttrici: la lotta all'inflazione, sulla quale anche noi siamo d'accordo, però con misure diverse da quelle prese con la legge finanziaria, e la mobilità del risparmio, orientato verso le varie categorie di investimenti, comprese tutte le aziende, anche quelle piccole, secondo le priorità della programmazione. In attesa che ciò avvenga nel contesto di una politica economico-sociale e di governo dell'economia che superi i tentativi di programmazione che, come abbiamo rilevato, sono falliti prima con il centro-sinistra e poi con la politica di solidarietà nazionale — lo affermiamo nei nostri documenti, che sono in discussione tra le forze sociali, politiche e nel paese — vi invitiamo ad accogliere questa proposta interpretativa.

Non presentiamo nè emendamenti, nè un ordine del giorno che ci era stato sollecitato; operate per evitare che uno studioso dei problemi agricoli possa affermare, alla fine degli anni '80, come ha affermato poco tempo fa, che « in sintesi il *part-time* è un fatto di significativa produttività individuale, incentivato dal nullismo politico dell'ultimo decennio ». (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

All'articolo 1, al secondo alinea, dopo le parole: « della legge 4 agosto 1978, n. 440; » sono inserite le altre: « all'articolo 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219; ».

1.1

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E N T U R I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido quanto ha detto testè il senatore Sassone in ordine ad un problema particolare. Penso che sia effettivamente raccomandabile tener

presente anche questo problema, e direi di cercare di interpretare la normativa, che definitivamente regola questa materia dopo l'approvazione della presente legge, in modo da tener conto di questi agricoltori *part time*, che danno un contributo notevole all'agricoltura. Penso che occorra accogliere questa istanza come raccomandazione, e per il resto mi rimetto alla relazione scritta.

La ragione del provvedimento è infatti chiara. Avendo l'articolo 8 della legge n. 590, che abbiamo approvato da poco, regolato la materia del credito agrario, cioè definito quali sono i soggetti che possono beneficiare degli interventi del fondo interbancario di garanzia, e avendo abrogato questo articolo tutte le disposizioni non contemplate nell'articolo stesso, ci siamo poi accorti — si sono accorti gli agricoltori — di omissioni per errore tecnico. Infatti poco prima avevamo approvato, ad esempio, la legge che prevede interventi del credito agrario a favore di imprese trasformatrici di prodotti agricoli per consentire il pagamento ai produttori, nell'ambito degli accordi interprofessionali e quindi — se la si voleva operante — era chiaro che occorreva citare nel detto articolo 8 anche questa legge. Poi ci si è accorti dell'omissione delle altre leggi citate nella relazione e, dopo i lavori della Commissione, ci siamo accorti di una ulteriore omissione. Infatti avevamo ommesso — e per questo abbiamo presentato a nome della Commissione l'emendamento testè letto — di citare l'articolo 20 della legge 14 marzo 1981, n. 219, riferentesi allo sviluppo e alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, legge che appunto prevede all'articolo 20 la possibilità di usufruire del credito agrario con l'intervento del fondo interbancario di garanzia. Quindi è auspicabile l'inclusione nella legge anche di questo provvedimento in modo che le norme più recenti che riguardano il credito agrario possano essere tutte operanti, e non bloccate dall'articolo 8 della legge n. 590. Propongo che l'Assemblea approvi questo emendamento e il disegno di legge nel suo complesso, che ritengo assolutamente indispensabile.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

B A R T O L O M E I , *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Non occorrono molte parole per spiegare le necessità di questo provvedimento, la cui urgenza è dovuta alla opportunità di rimediare a possibili dubbi di interpretazione di quella legge che, in data 1° ottobre, il Parlamento aveva approvato con voto quasi unanime, e che era stata messa in dubbio dal penultimo comma dell'articolo 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che per un errore tecnico aveva stabilito limitazioni contrarie alla volontà chiaramente espressa dal Parlamento in proposito. Dico quindi che non posso non accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, perchè si tratta di completare quell'elenco di omissioni che erano state involontariamente compiute dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 590.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del senatore Sassone, il Governo non può non essere d'accordo nel favorire l'accesso al credito soprattutto delle piccole imprese.

È evidente che esistono alcuni problemi tecnici da esaminare, soprattutto nel quadro della definizione della figura dei soggetti da ammettere al credito agrario, per evitare abusi ed inserimenti surrettizi estremamente facili anche da settori esterni all'agricoltura.

Prendo nota delle considerazioni sostenute nel suo intervento dal senatore Sassone per poterle considerare nelle sedi opportune, e ritengo che una tra esse sia, qui al Senato, il dibattito in corso sulla riforma del credito agrario; in quella sede potremo esaminare in maniera approfondita la questione sollevata.

Ringrazio il Senato, che esprime un avviso favorevole anche alla conferma di questo disegno di legge, che rientra nella logica di una linea già ampiamente approvata dal Parlamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

MITTENDORFER, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MIRAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRAGLIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, il provvedimento al nostro esame non ha alcuna incidenza sul piano della spesa a carico dello Stato e quindi meriterebbe una scarsa attenzione e poche considerazioni da parte nostra, scaturendo dalla necessità di meglio precisare ed integrare i soggetti ammessi ai benefici del fondo interbancario di garanzia nelle operazioni di credito agrario, con il richiamo a leggi e norme che erano state omesse nell'articolo 8 della legge n. 590.

Cogliamo tuttavia l'occasione, in sede di dichiarazione di voto, per richiamare l'attenzione del Governo sulla grave situazione esistente nelle campagne a seguito della ferrea stretta creditizia della primavera scorsa, accentuatasi in seguito, che riduce notevolmente le possibilità di investimento e quindi di espansione produttiva del settore agricolo. Su questi aspetti ci siamo già soffermati in fase di dibattito sulla legge finanziaria e non è il caso qui di ritornarvi, se non per ricordare al Governo che i due ordini del giorno presentati — quello della maggioranza, approvato anche dalla nostra parte, e quello del Gruppo comunista — ri-

badivano l'esigenza di un maggiore afflusso di credito a favore delle categorie agricole, e sollecitavano il Governo a predisporre misure in grado di favorire un'espansione del credito agevolato in agricoltura commisurata al peso economico e sociale ricoperto dal settore primario, superando il limite inadeguato ed asfittico del 4,82 per cento dell'erogazione complessiva del credito dell'ultimo periodo.

Richiamiamo, pertanto, il Governo a muoversi nel senso indicato dai due ordini del giorno, facendoci conoscere come e quando intende dar seguito alle richieste unanimi espresse, qualche giorno fa, dall'Assemblea del Senato.

Per quanto riguarda il fondo interbancario di garanzia, riteniamo che esso costituisca un importante strumento della politica creditizia, per accelerare ed allargare il flusso di denaro a favore delle imprese agricole, e pertanto esso va riguardato attentamente perchè corrisponda a queste finalità. Attualmente il sistema esclusivo delle garanzie reali, che premiano la proprietà e non le imprese agricole, e le procedure defatiganti nell'istruttoria delle pratiche, costituiscono altrettante cause di limitazione e di rallentamento nell'erogazione del credito agrario. Non siamo in possesso di alcuna statistica in merito, ma dal momento in cui l'operatore agricolo avanza richiesta di prestito agrario fino a quando ottiene la somma mutuata decorrono in media alcuni anni (se il Ministro possiede alcuni dati informativi, ce li faccia conoscere in seguito).

Inoltre, di fronte al crescere della domanda di credito acquistano rilevanza l'insufficienza dei fondi di garanzia e la necessità di stabilire forme di garanzia aggiuntive e fideiussorie, che coprano le esigenze di chi non possiede terra ma gestisce l'impresa (e ci sono moltissimi casi in agricoltura), di chi ha scarse garanzie reali, delle cooperative, per consentire finanziamenti adeguati alle opere progettate ed incoraggiare la presenza e l'attività di tutti i tipi d'impresa.

Il disegno di legge del nostro partito, presentato esattamente due anni fa in questo ramo del Parlamento, prevede apposite

norme per facilitare l'organizzazione della domanda da parte delle cooperative e di altri soggetti, e una diversa struttura delle sezioni speciali di garanzia a livello regionale. Tutto questo richiede, naturalmente, uno snellimento delle procedure, l'unificazione delle leggi regionali di spesa e delle agevolazioni finanziarie in materia di agricoltura, un aggiornamento e adeguamento della legislazione vigente — che risale ad oltre cinquant'anni fa — di cui si avverte sempre di più l'esigenza. In proposito, domandiamo al relatore come mai la Sottocommissione, che avrebbe dovuto operare su mandato delle Commissioni riunite 6ª e 9ª, in data 5 maggio 1981, non sia stata ancora insediata per procedere all'esame e alla elaborazione di un testo unificato, quali sono le difficoltà da superare, e quali gruppi sono inadempienti nella nomina dei commissari in seno alla Sottocommissione, per richiamarli alle loro responsabilità.

Ma, per tornare al provvedimento al nostro esame e concludere, facciamo presente che già ora vi è la possibilità di intervenire — e questo è il richiamo che facciamo al Governo — per attivare questo fondo interbancario e farne uno strumento agile della politica creditizia, in quanto finora l'esistenza del fondo scarsi vantaggi ha recato al mondo agricolo, specie a quegli operatori più deboli ed indifesi ai quali l'accesso al credito agrario agevolato continua ad essere negato. In proposito interessa conoscere — ed invitiamo il Governo a fornirci i dati in un'altra occasione — quante volte finora ha operato il fondo interbancario di garanzia e quali tipi di conduttori e di aziende, piccole, medie o grandi ha soccorso, per valutare in che modo agisca e quali difficoltà occorra superare per renderlo più idoneo e funzionale.

Infine, un'esigenza noi ribadiamo nel pronunciarcisi a favore del provvedimento (lo abbiamo fatto in Commissione esprimendo alcune perplessità, l'ha ribadita il collega Sassone quando ha trattato la questione dei particellari): nel momento in cui estendiamo ad un maggior numero di soggetti — alcuni dei quali esterni al mondo agricolo

propriamente detto, in quanto facenti parte dell'agro-industria — la possibilità di fruire dei vantaggi del fondo interbancario di garanzia, è necessario salvaguardare prioritariamente — questa è la nostra preoccupazione e la nostra richiesta, che vorremmo fosse fatta propria dal Governo — le categorie meno protette: coltivatori diretti, coloni, mezzadri, affittuari singoli e associati, e anche particellari, a favore delle quali originariamente fu istituito il fondo interbancario, in base alla legge del primo piano verde, in ragione della scarsa consistenza patrimoniale delle aziende possedute da tali soggetti, che, senza un adeguato funzionamento del fondo, vedrebbero molto ridotte le possibilità di accedere al credito agevolato. Con queste osservazioni e rilievi, riguardanti soprattutto la salvaguardia delle aziende di minore estensione condotte da coltivatori singoli ed associati, che vogliamo tutelare prioritariamente, il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia » e nel seguente testo emendato:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621, recante modifiche alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al secondo alinea, dopo le parole: « della legge 4 agosto 1978, n. 440; », sono inserite le altre: « all'articolo 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219; ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture » (1625)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture ». Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

B E O R C H I A , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

F R A C A N Z A N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alla relazione del senatore Beorchia.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge.

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,15).

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi » (1639)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di esame in Commissione il provvedimento che stiamo esaminando ha subito una lieve ma significativa variazione, in accoglimento di una proposta formulata dal nostro Gruppo. Sponderò poche parole per illustrare la ragione

per cui a questo punto, come già in Commissione, noi voteremo a favore della conversione in legge di questo decreto, sempre che resti nel testo proposto dalla Commissione.

Una prima precisazione che bisogna avere ben chiara, perchè può cadere in equivoco chi non conosce tecnicamente i meccanismi, è che il provvedimento non riguarda gli evasori, coloro cioè che non hanno presentato denuncia o hanno presentato denuncia insufficiente (per costoro sono previste, e rimangono, penalità più o meno gravi e diverse); il provvedimento riguarda invece il caso di chi, avendo dichiarato un certo reddito, omette di fare i versamenti conseguenti alla sua dichiarazione. Giustamente si è avvertito che, se le penalità fossero rimaste uguali a quelle esistenti prima dell'emanazione del decreto — nella misura cioè del 15 per cento per l'omissione del versamento dell'acconto e per l'omissione del versamento dell'autotassazione — considerato il ritardo medio nella messa a ruolo e riscossione da parte degli uffici finanziari, il contribuente poteva avere interesse a non versare, perchè avrebbe pagato complessivamente un onere inferiore a quello del costo del danaro. Voglio rilevare che nel regime precedente la penalità era del 15 per cento sia per il periodo compreso tra il versamento dell'acconto e l'autotassazione, sia per il periodo successivo, per cui si verificava un gravame molto più pesante sull'acconto che non sul versamento del saldo o dell'acconto ulteriormente ritardato, pari al 42 per cento nel primo periodo, in una misura che — considerato il ritardo medio di due anni nella riscossione — arrivava al di sotto del tasso di interesse normalmente praticato.

Ci si è giustamente preoccupati di eliminare questo che in definitiva era un incentivo ad omettere il pagamento. Secondo noi la misura originariamente proposta era eccessiva, e non tanto perchè il contribuente moroso fosse colpito troppo — si potrebbe infatti pensare che, quanto più è severa la punizione, tanto più lo si scoraggia a non

compiere il proprio dovere fiscale — ma perchè bisogna valutare che, una volta instaurata una penalità tale da non rendere conveniente il ritardo in rapporto al costo del danaro, chi ritarda è solo il contribuente che non è in grado di pagare e che si trova in qualche difficoltà, e nei confronti di questi è giusto punire, ma non infierire.

Vi è, inoltre, un'altra considerazione per noi assai più rilevante, e che principalmente ci ha indotto a proporre una lieve riduzione della penalità, pari al 10 per cento, dal 45 al 35, restando fermo che il gravame complessivo, tenuto conto di un ritardo medio di due anni, deve essere largamente superiore (viene ad essere il 36 per cento) al costo del danaro. Ed è questa: quanto più si mantiene elevata una penalità, tanto più il contribuente, una volta che ha deciso di non pagare, ha interesse a ritardare il pagamento; infatti quanto più ritarda, tanto più la penalità si diluisce nel tempo. Questo — me lo consenta, onorevole Ministro — mette in luce una certa distorsione nel meccanismo di penalizzazione del contribuente e di risarcimento per il ritardo, perchè tale inconveniente non si verificerebbe se il tasso d'interesse che il contribuente moroso è tenuto a pagare non fosse del 12 per cento e se l'effetto deterrente o punitivo non fosse affidato principalmente alla penalità.

Capisco che il Ministro delle finanze non si azzarda, o è restio, ad aumentare il tasso di interesse sulla morosità del contribuente, perchè in tal caso dovrebbe aumentare il tasso di interesse sulla morosità dello Stato.

A questo proposito faccio due considerazioni. In primo luogo, è giusto che lo Stato, quando è lui in mora, paghi un interesse che sia più vicino al costo effettivo del danaro, in modo che lo Stato stesso non sia tentato di ritardare il pagamento proprio perchè l'interesse che deve poi corrispondere al contribuente è ben al di sotto del costo stesso del danaro. In secondo luogo, non vedo quale ostacolo ci sia ad istituire tassi di interesse differenziati, e quindi a mantenere un tasso di interesse più elevato per il contribuente moroso, che abbia uno

scopo, oltre che risarcitorio, punitivo. Ma, stante questa distorsione ed essendo stato affidato alla penalità il compito di scoraggiare e di punire il contribuente, quanto più la penalità è alta, tanto più il contribuente che abbia deciso, per necessità o per qualsiasi altra ragione, di non pagare ha interesse a ritardare al massimo il pagamento, in modo che la penalità del 35 (o altra) per cento, anzichè gravare su un anno di ritardo, gravi su due o tre anni. Si incentiva quindi il contribuente ad utilizzare tutti gli espedienti possibili per ritardare il pagamento.

Mi si consenta di dire che a questo punto si determina, non dico una coincidenza di interessi, ma quasi una valutazione parallela da parte dell'amministrazione finanziaria, perchè, se l'amministrazione finanziaria sa che quando il ritardo non supera i tre anni — e più è il tempo quanto più è alta la penalità — l'amministrazione dello Stato non ci rimette, perchè consegue ugualmente un tasso superiore al tasso di interesse e il contribuente viene ugualmente penalizzato; minore sarà l'incentivo a ridurre i tempi di riscossione.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo fatto la proposta che è stata accolta in Commissione e che, immagino, sarà mantenuta anche in questa sede. Voglio aggiungere, concludendo, che la nostra proposta ha anche lo scopo di sollecitare l'amministrazione finanziaria a stringere i tempi della riscossione: si vuole rendere più gravosa per il contribuente che ritarda il pagamento questa infrazione. Si cerchi di ridurre i tempi di emissione e di riscossione dei ruoli. Quanto più si riducono i tempi, tanto più la penalità sarà pesante, perchè affidata a questa forma di disincentivazione.

Infine vorrei fare una riflessione. Probabilmente si dovrà riesaminare — forse conviene aspettare che i tempi di inflazione così accentuata siano superati, speriamo presto — questo meccanismo, perchè è un po' anomalo che uno stesso fatto sia penalizzato due volte, come accade ora. Il ritardo nel versamento dell'acconto viene colpito con una penalità del 15 per cento nel momento in cui si verifica; lo stesso fatto,

qualora si protragga oltre il momento dell'autotassazione, viene nuovamente penalizzato col 45 per cento. In questo modo lo stesso comportamento, se continua — è come una pena maggiore per la continuazione — viene colpito due volte: 15 per cento per sei mesi e 45 per cento per il periodo successivo. Tutte queste considerazioni giustificano sul disegno di legge, così come è stato licenziato dalla Commissione, il nostro voto favorevole, sempre che non subisca modificazioni.

(...)

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1 del decreto-legge nel testo proposto dalla Commissione:

All'articolo 1, le parole: « trentacinque per cento » sono sostituite dalle altre: « quarantacinque per cento ».

1. 1

Ha facoltà di parlare il relatore.

B E O R C H I A , relatore. Desidero innanzitutto, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, riferirmi alla relazione scritta, fare alcune considerazioni ed esprimere poi il parere sull'emendamento del Governo. Devo dire che personalmente propendo per la misura originale della soprattassa, ovvero la misura prevista dal decreto, sulla base di due considerazioni. La prima è che la nuova misura del 45 per cento di fatto equiparava il trattamento del contribuente che omette il versamento dell'acconto con quello di chi omette anche il versamento della differenza a saldo da effettuarsi al momento dell'autotassazione.

Questa equiparazione era ritenuta corretta e tale da distogliere il contribuente da un disegno di differimento del periodo del pagamento, tale da produrgli indubbi vantaggi quanto al costo del denaro e quindi agli oneri finanziari. La seconda considerazione, anche per quanto testè detto dal senatore Bonazzi, è che, se è pur vero che

a questi accorgimenti possono ricorrere contribuenti in momentanea difficoltà, penso che si possa anche ipotizzare realisticamente che ad accorgimenti di questo tipo possano ricorrere contribuenti che vedono il vantaggio finale non soltanto del mancato versamento, ma soprattutto della mancata o ritardata liquidazione, o comunque della sufficiente liquidazione, dell'imposta dovuta. Concordo con l'osservazione fatta dal senatore Bonazzi, che piuttosto che operare sulla misura della soprattassa sarebbe il caso, in tempi di inflazione e tenuto conto anche della dinamica monetaria, di operare aggiustamenti sulla misura degli interessi che, com'è noto, sono qui previsti nella misura del 12 per cento annuo.

Un'altra osservazione desidero fare, ed è questa. Non credo che possa darsi luogo ad un'interpretazione per la quale chi omette di versare l'acconto paga una soprattassa del 15 per cento e, se omette poi di versare la liquidazione, a questa soprattassa del 15 per cento si cumula quella successiva del 35 o del 45, se sarà accolto l'emendamento governativo. Credo che a chi omette di versare semplicemente l'acconto si debba applicare la soprattassa del 15 per cento oltrechè l'interesse del 12 per cento annuo, e a chi omette di versare l'acconto e la liquidazione finale si debba applicare la soprattassa nella misura del 35 o del 45 per cento, più il 12 per cento annuo. Le due misure non sono cumulabili, e quindi non può pensarsi ad un aggravio notevole della sanzione: questo per sgombrare il campo da equivoci interpretativi. Ad ogni modo, su questo punto desidero ascoltare l'opinione dell'onorevole Ministro.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo, per il quale si tende a ristabilire la misura del 45 per cento, di contro al 35 per cento proposto ed approvato in sede di Commissione finanze e tesoro, tenuto conto delle diverse considerazioni (una esigenza reale ed effettiva ha mosso il Governo ad emanare il decreto, ma le valutazioni fatte dai colleghi del Gruppo comunista non possono non essere valutate), mi permetto di suggerire al Ministro di contenere la misura della soprattassa en-

tro il 40 per cento, affidando all'onorevole Formica la valutazione sull'opportunità — indipendentemente da questioni di trattativa quasi mercantile — di ragguagliare la soprattassa al 40 per cento. Questo fa salva l'una e l'altra esigenza che, intorno alla misura della soprattassa, si sono manifestate nel dibattito in Commissione ed in Aula.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

F O R M I C A , *ministro delle finanze.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio gli intervenuti nella discussione ed il relatore.

Il decreto in esame nacque dalla discussione che avemmo in sede di Commissione finanze e tesoro sull'andamento delle entrate per il 1981 e le previsioni di entrate per il 1982. Vi fu il suggerimento del senatore Bacicchi — e gliene sono grato — che disse: il Governo fa tanti decreti; ne faccia uno su questa materia. Pertanto, sulla necessità della presentazione di questo decreto, vi è una concordanza generale, perchè la soprattassa preesistente realizzava di fatto un obiettivo incentivo a non corrispondere quanto dovuto nei termini stabiliti dalla legge.

Si tratta ora di definire l'opportunità del *quantum*: il 35 per cento, su un arco di due anni (e forse qualche volta di più), avvicina molto il tasso a quello realmente praticato. Capisco le ragioni sollevate dal senatore Bonazzi e ripetute dal relatore, sull'opportunità di attuare un'esigenza che sia scoraggiante, ma che tenga anche conto di alcuni casi di difficoltà delle imprese. Pertanto sono d'accordo nell'accogliere la soluzione prospettata dal relatore di portare la soprattassa al 40 per cento (a chiarimento, devo dire che non sono cumulabili le due misure); ma, nel caso che l'Assemblea sia d'accordo nell'introdurre questa modifica dal 35 al 40 per cento, ho presentato un emendamento aggiuntivo, di carattere tecnico, che stabilisce la decorrenza dell'efficacia dei termini. Infatti, siccome è controversa, in sede di applicazione, la questione se le modifiche scattino dal giorno dell'entrata in vigore del decreto, o dal giorno della modifica o dall'ef-

ficacia del decreto modificato, propongo di introdurre il seguente comma aggiuntivo:

« La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 ».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, questo emendamento si intende subordinato?

FORMICA, ministro delle finanze. Qualora venisse modificato il decreto originario, allora bisognerebbe aggiungere questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MITTERDORFER, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, le parole: « quarantacinque per cento », sono sostituite dalle seguenti: « trentacinque per cento ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha così modificato l'emendamento 1.1:

All'articolo 1, le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle altre: « 40 per cento ».

1.1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. La proposta della Commissione è modificata con la sostituzione, al quarantacinque, del quaranta per cento. Rispetto a questa proposta noi ci asterremo. Voglio fare alcune brevisime considerazioni, perchè le ragioni di fondo le ho già illustrate nell'intervento fatto prima.

A me pare che l'esigenza — ho sentito esporre questo argomento essenzialmente dal relatore — che l'onere per il contribuente sia uguale sia nel periodo fra l'acconto e l'autotassazione che nel periodo successivo non abbia un valore sostanziale. Già prima era diverso: si aveva il 15 per cento in caso di omesso versamento dell'acconto ed il 15 per cento in caso di omesso versamento del saldo, il che voleva dire un 42 per cento sull'acconto, ed una percentuale sul saldo che andava al di sotto del tasso di interesse. D'altra parte è difficile stabilire un'uguaglianza, posto che ve ne sia una ragione, quando il tasso che verrà pagato sul mancato versamento del saldo dipende dal tempo di riscossione, che può essere più o meno breve.

Non so se mi sono spiegato bene, ma a me sembra che il cumulo delle due penalità ci sia. Infatti, il contribuente che non versa l'acconto paga, per i sei mesi, fra il momento in cui dovrebbe versare l'acconto e il momento dell'autotassazione, il 15 per cento più un interesse del 12 per cento, il che comporta complessivamente un gravame annuo del 42 per cento. Se al momento dell'autotassazione non solo non paga il saldo ma continua a non pagare l'acconto, sul saldo e sull'acconto, per il quale ha già pagato per sei mesi il 15 per cento, paga il 35-40 per cento. C'è una sommatoria, che forse è anche al limite della legittimità, perchè si paga una ulteriore penalità che si aggiunge alla prima. Certo, la prima resta nella misura del 15 per cento per i sei mesi, ma poi anche sull'acconto la penalità non continua ad essere del 15 per cento, se il pagamento ritarda, ma è del 35 o 40 per cento.

Ci asteniamo poi sulla cifra del 40 per cento (ormai la differenza diventa minima), per una ragione molto importante che voglio sottolineare. Noi riteniamo che la penalità debba essere commisurata con molta

accortezza, fino a restare al di sopra dell'interesse corrente sui prestiti, altrimenti diventa un incentivo per il contribuente a ritardare il pagamento e, soprattutto, non costituisce un incentivo per l'amministrazione a ridurre i tempi di riscossione. Onorevole Ministro, lei ci dice che occorrono due anni o anche più per la riscossione. Si impegni l'amministrazione a ridurre ad un anno, un anno e mezzo, questi tempi: allora il 35 per cento sarà perfino eccessivo.

Vogliamo dire, in conclusione (perchè capisco che si tratta di un tema che non ha una grande rilevanza nel quadro della politica fiscale), che, se vogliamo avere un'amministrazione più tempestiva ed efficiente, nell'interesse del contribuente onesto e dell'amministrazione stessa è opportuno che cerchiamo di introdurre anche in piccole questioni come questa elementi che inducano a ridurre i tempi, a non lasciare un lasso di tranquillità...

F O R M I C A, *ministro delle finanze*. Bisogna anche premunirsi di fronte alle difficoltà dell'amministrazione.

B O N A Z Z I. Riducete i tempi di riscossione, ed allora anche una penalità, che già è cautelativa, del 35 per cento diverrà pesantissima per il contribuente ritardatario!

L A I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, una breve dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dal Governo, che pone effettivamente un problema di specificazione rispetto alle due modalità di trattamento per la sovrimposta di cui all'articolo 92.

Effettivamente la sovrimposta, che resta agli effetti della contribuzione dell'acconto, è del 15 per cento. Mi sembra che l'interpretazione data dal senatore Bonazzi sia esatta, quando afferma che le due sovrimposte possono essere cumulabili. Certamente, se non specifichiamo meglio in questa sede,

gli uffici cumuleranno le due soprattasse, perchè vi sono due momenti diversi, rispetto alla tassazione a conguaglio e rispetto al versamento definitivo. Il primo momento è quello del versamento d'acconto voluto dalla legge, che si estrinseca entro una certa data, cioè il 30 novembre di ciascun anno, per il quale esiste una penalità.

Se un contribuente non effettua il versamento d'acconto, per il solo fatto che non l'ha effettuato, incorre in una soprattassa del 15 per cento, e negli interessi annui del 12 per cento. Successivamente, se in sede di dichiarazione dei redditi non versa tutta l'imposta dovuta in base all'imponibile dichiarato, si applica la penalità definitiva pari al 45 per cento. In pratica, siccome è una nuova infrazione (perchè sono due le infrazioni che il contribuente commette), se non versa tutta l'imposta dovuta in sede di dichiarazione, la soprattassa si applica una sola volta nella misura del 45 o del 35 per cento. Altrimenti gli uffici sono abilitati ad applicare le due soprattasse: una del 15 per cento per sei mesi, relativa all'acconto non versato, e l'altra del 45 o del 35 per cento per tutta l'imposta non versata in sede di dichiarazione. Pertanto è meglio precisare in questo momento, con interpretazione autentica.

B O N A Z Z I. Se succede: per sei mesi paga il 15; per il periodo successivo paga il 40.

L A I. Bisogna specificarlo.

F O R M I C A, *ministro delle finanze*. È chiaro: nella relazione c'è l'esempio. Infatti si stabilisce che chi non paga al 30 di novembre incorre nella soprattassa del 15 per cento; sulla differenza si applica il 45 o il 40 per cento, ma non si cumulano. C'è l'esempio nella relazione!

B O N A Z Z I. Sì, nella relazione è chiaro.

F O R M I C A, *ministro delle finanze*. Se è scritto nella relazione che accompagna il decreto, credo che gli interpreti del diritto vi si adegueranno. Fa testo la relazione.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Credo che la cosa più semplice sarebbe quella di modificare — nel senso di renderlo più chiaro — l'articolo; però, dal momento che esiste un chiarimento nella relazione, l'importante è che la vera interpretazione sia quella che è stata data dal Ministro, e che essa sia poi contenuta nella relativa circolare che verrà emanata dal Ministero delle finanze e che comporterà quindi l'adeguamento degli uffici alle direttive ivi contenute.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo unico, nel testo emendato, con l'avvertenza che, se verrà approvato l'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 1.0.1, esso diverrà articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Da parte del Governo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. 2.

« La presente legge ha effetto dalla data di ~~entrata~~ in vigore del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 ».

1.0.1

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B E O R C H I A , relatore. Favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione di questo emendamento.

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, ho chiesto la parola per un brevissimo chiarimento sulla questione che ha introdotto il collega Lai, anche perchè la dichiarazione del Ministro forse può dar luogo a qualche equivoco. La mia interpretazione (che desumo dalla relazione e che mi pare sia giusto consacrare anche in questo nostro dibattito e poi tradurre, come ha suggerito giustamente il senatore Segnana, nella circolare ministeriale) è che al mancato versamento dell'acconto in novembre si applica, per i sei mesi, tra novembre e la dichiarazione che comporta l'autotassazione, il 15 per cento; al momento dell'autotassazione, non sulla differenza ma su tutto quello che non viene pagato come autotassazione, che è una differenza se è stato pagato l'acconto, che è tutto, acconto e differenza, ciò che è dovuto per autotassazione...

S E G N A N A . Sempre più chiaro!

B O N A Z Z I . Su tutto quello che deve essere pagato in sede di autotassazione, che è la sola differenza se si è pagato l'acconto, che è tutto il dovuto se non si è pagato l'acconto, si applica la nuova penalità, che ora abbiamo stabilito essere del 40 per cento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali » (1631)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali ».

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale. Deve essere svolto un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

Il Senato,

allo scopo di favorire la parificazione dei trattamenti previdenziali a favore dei lavoratori occupati nelle imprese agricole che trasformano prodotti dei propri fondi o dei soci in forma singola o associata;

impegna il Governo ad estendere alle imprese predette che versano i contributi previdenziali del settore industriale, gli stessi livelli di fiscalizzazione degli oneri sociali per il 1982 che saranno adottati per le imprese industriali manifatturiere.

9. 1631.1 ANTONIAZZI, GRAZIOLI, DA ROIT, ROCCAMONTE, MINEO

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno pre-

sentato da diversi Gruppi parlamentari praticamente si illustra da sè; chiede semplicemente al Governo un impegno affinché, nel determinare la fiscalizzazione degli oneri sociali per il 1982, questa fiscalizzazione sia estesa — per la parte che ancora oggi non è stata estesa a favore di queste aziende — alle imprese cooperative che lavorano, trasformano i prodotti dell'agricoltura e versano la contribuzione del settore industriale.

Lo scopo di questo ordine del giorno è quello di favorire la soluzione dei problemi aperti relativi all'inquadramento previdenziale di questi lavoratori; e la fiscalizzazione di una parte degli oneri sociali potrebbe essere un momento importante per la soluzione di questo problema, che purtroppo si trascina, come il Ministro sa, dal 1976, all'epoca della famosa sentenza della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

R O M E I , relatore. Dichiaro di condividere lo scopo di cui alla prima parte dell'ordine del giorno. E per quanto riguarda la seconda parte, cioè l'impegno, mi rimetto alle valutazioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* D I G I E S I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Condivido le valutazioni e le preoccupazioni che sono espresse nell'ordine del giorno. Però l'illustratore senatore Antoniazzi ha ricordato come il problema della fiscalizzazione sia molto vasto, ed esso deve impegnare il Governo e il Parlamento nelle prossime settimane, nell'ambito di una prospettiva che non può che essere globale, legata anche al comportamento e alle proposte che le forze sociali stanno esprimendo. Quindi direi ai presentatori dell'ordine del giorno di mantenere certo l'ordine del giorno stesso ma, che il Governo gradirebbe che su di esso non si votasse, perchè lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ANTONIAZZI. Devo dire con estrema chiarezza — e non perchè dubito delle parole del Ministro o del Governo — che le raccomandazioni si sa benissimo che lasciano il tempo che trovano. Come presentatori, tutti i Gruppi parlamentari ritenevano che l'ordine del giorno, con questo impegno preciso, fosse anche un modo per favorire la soluzione di problemi che oggi sono aperti, attinenti all'inquadramento previdenziale dei dipendenti delle cooperative. Per questo insisto, a meno che i colleghi che con me hanno firmato l'ordine del giorno non abbiano opinioni diverse. Dire di accoglierlo come raccomandazione mi sembra un po' poco, e non offre sufficienti garanzie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MITTERDORFER, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento che è riferito all'articolo 2 del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

MITTERDORFER, segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 800 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto ai restanti 700 mi-

liardi l'accantonamento: " Fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno " ».

2.1

LA 5ª COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ROMEI, relatore. Si tratta di un emendamento tecnico, e quindi il parere del relatore è favorevole.

DI GIESI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla 5ª Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAZZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CAZZATO.** Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, con il disegno di legge al nostro esame il Governo, in sostanza, richiede la conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1981, concernente il differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Tale provvedimento viene a scadere col periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981, quindi fra tre giorni. Nel frattempo però quali fatti nuovi si sono verificati o si verificheranno? Il Governo non è stato in grado di dirci un bel niente, nè in Commissione nè tanto meno in Aula. Ciò fa supporre che, alla scadenza dell'attuale decreto di cui si chiede la conversione in legge, ci potremmo trovare ancora di fronte a un altro decreto-legge per un ulteriore differimento.

Già in Commissione — ma lo vogliamo ribadire in Aula — abbiamo sostenuto che

quest'ultimo provvedimento di differimento della fiscalizzazione degli oneri sociali dimostra ancora una volta — se ce ne fosse bisogno — che il Governo non ha inteso, e non intende ottemperarvi, gli impegni assunti sul riordino complessivo dell'intera materia, impegni che aveva invece solennemente preso in quest'Aula, nel corso della discussione del provvedimento di cui oggi si propone il differimento.

Tutto ciò, a nostro parere, costituisce un fatto serio, perchè il Governo elude le sue responsabilità nei confronti del Parlamento. Oltre ad essere un fatto politico di notevole impotranza, è anche una mancanza di correttezza nei rapporti tra l'Esecutivo e il Parlamento. Voglio ribadire ancora una volta che da oltre due anni — il Sottosegretario che era presente in Aula ne assunse l'impegno — si parla di nominare una Commissione di esperti e di tecnici per elaborare una proposta di riordino organico della materia della fiscalizzazione. Ciò non è avvenuto, per cui si continua ad operare seguendo la vecchia strada, pur da tutti riconosciuta sbagliata.

Il Gruppo comunista deve ribadire anche in questa circostanza che il suo atteggiamento non è contrario al principio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Essa però deve avvenire sulla base di un piano organico e selettivo, e non sul piano dell'improvvisazione e della settorializzazione, come abbiamo avuto modo di denunciarne in più circostanze. Si tratta di ottenere dalla fiscalizzazione, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, alcuni risultati che finora i meccanismi della fiscalizzazione, a nostro parere, hanno dato in misura assai ridotta; e i risultati che dalla fiscalizzazione tutti dobbiamo tentare di ottenere sono quelli per cui, riducendo i costi del lavoro, siano assicurati il potenziamento e la salvaguardia dell'occupazione, e contemporaneamente siano assicurati il rilancio e la ripresa produttiva delle imprese. Contrariamente a ciò, il concetto attuale di fiscalizzazione non raggiunge i risultati che dobbiamo perseguire: se quindi la fiscalizzazione non ha raggiunto questi obiettivi, viene meno ai suoi propositi.

Per questo, quindi, non può essere più rinviata una proposta organica, onorevole Ministro. Su tale questione il Governo e i Ministri non possono continuare a palleggiarsi le responsabilità; c'è infatti chi attribuisce — e scarica — compiti esclusivi del lavoro al Ministero e al Ministro della sanità. Non c'è un problema di attribuzioni del Ministro del lavoro o del Ministro della sanità, c'è invece un problema di indirizzo politico, che deve impegnare organicamente la politica del Governo nel suo complesso. Quindi, tutto il Governo deve risponderne con maggiore puntualità di fronte al Parlamento.

Per queste ragioni, che ho brevemente esposto, il voto del Gruppo comunista sul provvedimento sarà contrario. Sarà un voto contrario non alla fiscalizzazione, ma ai ritardi del Governo nella presentazione di proposte organiche sulla base degli impegni assunti dinanzi al Parlamento. Per questi motivi, quindi, il nostro atteggiamento è contrario al decreto-legge, così com'è formulato.

G R A Z I O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I . Brevemente esprimo il voto favorevole della Democrazia cristiana al decreto presentato dal Governo. Credo tuttavia di dover fare qualche osservazione di carattere generale intorno al problema in esame. Nella relazione del Ministro è indicato che tutto quanto il discorso del riordino della fiscalizzazione è legato in modo fermo e deciso ad un'intesa fra le parti sociali e il Governo. Credo che questo sia un fatto fondamentale, che nessuno vuole o può smentire. Ritengo di poter già intravedere negli ultimi atteggiamenti del sindacato, CGIL-CISL-UIL, in colloqui già intervenuti con il Governo, un concretarsi anche a tempi brevi di questa possibile intesa, e come Democrazia cristiana dobbiamo auspicare che i tempi di questa intesa siano i più rapidi possibili, anche perchè da troppo tempo si è ricercato questo accordo senza trovarlo. Questa mancata intesa certamente

non ha giovato complessivamente al recupero della crisi economica del paese, e tanto meno, avendo di fatto operato un'indiscriminata fiscalizzazione, ha aiutato i settori particolarmente in crisi dell'attività economica del paese. C'è quindi l'esigenza di portare davanti al Parlamento, in tempi brevi, il frutto di questa intesa che si sta delineando, perchè la fiscalizzazione sia congeniale a tutta la politica economica del Governo, che è stata espressa con il voto di ieri sera sulla legge finanziaria; altrimenti, avremo un modo contraddittorio di intervenire all'interno della crisi del paese.

Quindi, assieme alla dichiarazione di voto favorevole, formulo l'auspicio che questa intesa che si va delineando sul problema della fiscalizzazione eviti al Governo e al Parlamento di operare con altre leggi di rinvio. Assieme a queste richieste di impegni, voglio ribadire il valore dell'ordine del giorno che abbiamo votato, ordine del giorno volto a sanare una situazione da troppo tempo in crisi e a rilanciare un settore produttivo estremamente importante, legato alla cooperazione. Non possiamo dimenticare che da una parte sono in trepidazione i dipendenti, e dall'altra ci sono difficoltà reali che riguardano le imprese. Preghiamo quindi il Governo di tenere in considerazione questo ordine del giorno nel momento in cui discuteremo il problema della fiscalizzazione, perchè riteniamo che un aiuto concreto a questo livello e per questo settore può certamente essere un contributo ulteriore alla serenità della situazione sociale del nostro paese. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali » e nel seguente testo emendato:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differi-

mento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 800 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto ai restanti 700 miliardi l'accantonamento: "Fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno" ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi » (1643)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M U R M U R A , relatore. Non essendoci stati interventi nella discussione generale non ho nessuno a cui replicare, se non a me stesso.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

D I G I E S I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo non ha da replicare e si rimette alla relazione scritta, allegata al decreto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MITTENDORFER, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto contrario del Gruppo comunista. Voglio precisare subito che non è un voto contrario che nasce da ragioni politiche complessive, ossia dal fatto che noi siamo all'opposizione, e quindi, siccome il provvedimento viene presentato dal Governo, per motivi di principio votiamo contro. La motivazione del nostro voto contrario si basa su altre valutazioni: la prima riguarda il continuo ricorso ai decreti-legge su materie come quella che abbiamo in discussione; la seconda riguarda il fatto che con questo nuovo decreto, che rinvia di altri sei mesi le gestioni commissariali di detti enti, di fatto si rinvia ancora una volta la soluzione del problema, cioè non si vuole affrontare la questione decisiva dell'unificazione di questi enti; questo vale per l'ENPAS, per l'INADEL e per l'ENPALS, che è legato al riordino del sistema pensionistico, che è bloccato alla Camera, e vale in modo particolare per lo ENPDEP: siamo in presenza di un ente che non ha più nessuna ragione di esistere, è un ente inutile, che utilizza soldi della collettività senza avere più nessuna funzione.

Quando abbiamo discusso la legge 155, l'allora ministro del lavoro Foschi disse: questa è l'ultima proroga. Oggi ci ritroviamo davanti la proroga della gestione per l'ENPDEP, ente che non più nessuna funzione previdenziale. È quindi sbagliato dire che viene prorogato l'ENPDEP per le sue « funzioni previdenziali », perchè l'unica fun-

zione previdenziale dell'ENPDEP è la liquidazione dell'assegno funerario, che la legge 155 stabilisce che deve essere liquidato dagli enti datori di lavoro. Con l'attuazione della legge di riforma sanitaria, l'ENPDEP (a cui molti colleghi erano iscritti) non ha più funzioni sanitarie, perchè i compiti ad esso affidati sono stati demandati al servizio sanitario nazionale. Perchè questo ente non viene sciolto? L'unica spiegazione è che può essere considerato un centro di potere, di clientele.

Credo di aver spiegato che la nostra opposizione non è di principio, determinata dalla nostra collocazione parlamentare, ma parte dal merito dei problemi, e per ciò, mentre protesto per questo modo di operare in continuazione, riconfermo il voto contrario del nostro Gruppo.

ROMEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEI. Signor Presidente, il relatore, nella relazione che accompagna il provvedimento, ha ampiamente spiegato le ragioni che militano a favore della conversione in legge del decreto in esame.

Nel dichiarare il voto favorevole della Democrazia cristiana, desidero sottolineare un aspetto: ci troviamo in presenza di enti che avevano compiti non solo di natura sanitaria, ma anche previdenziali e di altro tipo, che potremmo definire di natura mutualistica — cioè prestazioni economiche — a favore dei soggetti da essi tutelati. C'è la volontà politica di pervenire — perchè non possiamo di colpo privare i lavoratori interessati degli strumenti che garantiscono le loro conquiste — alla unificazione in un unico istituto della gestione di queste prestazioni. Talune andranno nel disegno di legge di riforma pensionistica, e quindi potranno essere attribuite all'Istituto nazionale della previdenza sociale, altre dovranno trovare diversa collocazione. Pertanto, la proroga del commissariamento (qui si parla di enti inutili perchè hanno perduto le loro funzioni, e per questa ragione sono stati nominati i commissari che debbono provvedere alla liquidazione) per tutti gli enti

qui elencati è giustificata dalle cose che ho detto, cioè dalla esigenza di pervenire a questi nuovi assetti istituzionali.

Per tali ragioni la Democrazia cristiana dichiara di votare favorevolmente, e francamente non condivide le parole testè pronunciate circa centri di potere, clientele eccetera, perchè sono accuse smentite dai fatti e quindi gratuite.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,40).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E . Poichè sono stati esaminati questa mattina tutti i decreti-legge iscritti all'ordine del giorno e tenuto conto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha riservato la discussione del bilancio interno del Senato alla seduta notturna, si rende possibile — con la procedura prevista dall'articolo 56, quarto comma, del Regolamento — dedicare la seduta pomeridiana di oggi all'esame di alcuni disegni di legge che risultano iscritti nel calendario per domani, nonchè del provvedimento di amnistia e indulto, trasmesso ieri sera dall'altro ramo del Parlamento.

Nella seduta pomeridiana, pertanto, potranno essere discussi i seguenti disegni di legge:

- Disegno di legge n. 1666. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento » *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;
- Disegno di legge n. 1581. — « Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Geno-

va » *(Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

— Disegno di legge n. 1582. — « Contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Savona » *(Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

— Disegno di legge n. 1637. — « Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia » *(Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

— Disegni di legge nn. 1655-1629. — « Aumento del ruolo organico dei segretari giudiziari (qualifica funzionale 6ª) »;

— Disegno di legge n. 1557-B. — « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1231

R O S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S A . A nome della 5ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM per l'anno 1980 » (1231).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Rosa s'intende accolta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,45).